

plicata un'ammenda, elevata a Lire 250.000 rispetto a quanto previsto dall'articolo 31 del R.D.L. 13/4/39 n. 652.

Tutto ciò premesso, al fine di poter correttamente applicare quanto disposto dalle vigenti normative, l'Ufficio, al momento della ricezione delle dichiarazioni di nuova costruzione e delle denunce di variazione, avrà cura di controllare le date di ultimazione dei lavori, di cui alle dichiarazioni suddette, desumendo tale dato, indicato sotto la responsabilità delle parti, ed asseverato da un tecnico, nei punti D e d del modello 1N parte 1° e 2° e nel frontespizio del modello 44 N.

Se il dato ivi riportato dovesse risultare mancante o essere ritenuto insufficiente, l'Ufficio avrà facoltà di richiedere alle parti, anche a mezzo convocazione, di completare i dati medesimi con l'esibizione, ove ritenuto necessario, di opportuna documentazione.

Si avrà cura di dare tempestiva comunicazione alle parti, a mezzo di affissioni nei locali dell'Ufficio ed in qualsivoglia altro modo ritenuto opportuno, che le denunce di nuova costruzione e di variazione afferenti unità ultimate nell'anno '85 e presentate dopo il 31/12/1986, dovranno contenere l'indicazione se le suddette unità siano state ultimate prima o dopo la data di entrata in vigore della legge 47/85.

Qualora le date di ultimazione dichiarate dovessero risultare successive ai termini di legge o qualora le parti non adempiano alle richieste dell'Ufficio, quest'ultimo comminerà l'ammenda prevista, applicando le vigenti procedure.

Resta inteso che i dati temporali dichiarati dalle parti, come del resto qualsiasi altro dato afferente dichiarazioni di nuova costruzione o denunce di variazione, potranno essere controllati e verificati dall'Ufficio a mezzo di opportuni sopralluoghi, anche a campione.

Si precisa che l'ammenda andrà applicata singolarmente per ciascuna unità immobiliare urbana presentata in difformità delle norme sopra richiamate.

Pregasi fornire assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Servizio T.C. III

Prot. N. 3/2725 del 6 settembre 1986

N.C.E.U. – APPLICAZIONE AMMENDE – CIRCOLARE N. 5 DEL 23 LUGLIO 1986 PROT. N. 3/2384.

Facendo seguito a quanto espresso nella circolare citata in oggetto, nel ribadire i contenuti, si precisa come richiesto da alcuni Uffici che l'ammenda disposta dal 3° comma dell'art. 52 della Legge 47/85 e sue successive modificazioni, va applicata alle denunce di nuova costruzione o variazioni nello stato riferite ad immobili ultimati prima della data di entrata in vigore della Legge 47/85 (17/3/85) e presentate successivamente al 31/12/86.

IL CAPO DEL SERVIZIO T.C. III REGGENTE
DIRIGENTE SUPERIORE